

~~Sebastiano di Caserta, nominato in tale sua funzione su indicazione del partito politico UDEUR] a conferire loro un'utilità, consistita nel determinarlo a dirigere le sue funzioni in favore degli appartenenti al partito politico UDEUR, le cui indicazioni aveva egli deciso di non recepire, tanto da: 1) operare alcune nomine di primari ospedalieri non gradite alla Lonardo ed al Mastella, fra cui quella in favore di tale Sergio Izzo, fratello di Mino Izzo, parlamentare del partito politico Forza Italia; 2) non designare i primari dei reparti di cardiologia e di neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta secondo le indicazioni della Lonardo; 3) non designare come primario ospedaliero un medico neurologo - non meglio identificato - segnalatogli dal Ferraro in quanto medico di fiducia di suo padre; 4) non designare come capo Ufficio Tecnico della azienda Ospedaliera di Caserta tale Ing. Napoletano, segnalatogli dal Ferraro; 5) non designare come componente del Nucleo di Valutazione della Azienda Ospedaliera di Caserta tale Fabio Sgueglia, persona a lui segnalata dal Ferraro.~~

~~Evento non verificatosi a causa della fermezza opposta dall'Annunziata il quale non accettava di sottostare alle direttive ricevute.~~

~~In Caserta, fino al maggio 2007~~

### **LUCARIELLO Vincenzo - D'ALESSANDRO Carlo**

**21)** del delitto p. e p. dagli artt. 110, 326 comma I c.p., perché, in concorso tra di loro, il Lucariello in qualità di istigatore, il D'Alessandro di Presidente della II sezione del TAR Campania Napoli, e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, violando i doveri inerenti la funzione di Giudice amministrativo, rivelava al



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

*Lucariello, il contenuto e lo svolgimento della camera di consiglio, destinati a rimaneri segreti, relativa ad un procedimento non meglio identificato avente ad oggetto un ricorso amministrativo in materia di "guardie giurate" pendente innanzi alla sua sezione.*

*In Napoli il 2 maggio 2007*

**LUCARIELLO Vincenzo - GUERRIERO Francesco -  
CAMILLERI Carlo - PASSARELLI Antonio**

**22)** *del delitto p. e p. dall'art. 110, 326 comma I c.p., perché, in concorso tra di loro, agendo, il Lucariello, Camilleri ed il Passarelli come istigatori, il Guerriero in qualità di Presidente della VII sezione del TAR Campania - Napoli e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni violando il dovere del segreto inerente la sua funzione, rivelava il contenuto della Camera di Consiglio relativa alla sentenza nr. 6238/07, facendo conoscere al Lucariello l'esito del giudizio prima del deposito della sentenza di merito.*

*In Napoli in epoca successiva e prossima al 23.5.07*

**MASTELLA Clemente - TRUSIO Francesco -  
LUCARIELLO Vincenzo - DE MAIO Ugo**

**23)** *del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 323 c.p., perché in concorso tra loro, il De Maio in qualità di Presidente della III sez. del TAR Campania- Napoli, e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il Mastella, Trusio ed il Lucariello in qualità di istigatori, omettendo il De Maio di astenersi nella partecipazione al giudizio assegnato alla sua sezione relativo al ricorso presentato da persona non meglio identificata e comunque riconducibile agli interessi di tale Nicola Damiano, dopo aver ricevuto dal Lucariello indicazioni circa il suddetto ricorso ed avergli assicurato il suo personale*



*interessamento sul buon esito dello stesso, così facendo proprie, durante lo svolgimento della camera di consiglio, le ragioni del ricorrente, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad arrecare intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale al ricorrente, non verificandosi l'evento a causa della diversa posizione assunta dagli altri due componenti del Collegio che, disattendendo le contrarie indicazioni del De Maio, ritenevano infondate le ragioni del ricorso concorrendo a pronunciarne sentenza di rigetto.*

*In Napoli il 10.5.07*

**24)** *del delitto p. e p. dall'art. 110, 326 comma I c.p., perché, in concorso tra di loro, agendo nelle qualità specificate al capo che precede, e quindi il De Maio in qualità di Presidente della III sez. del TAR Campania violando il dovere inerente la sua funzione, rivelava il contenuto della Camera di Consiglio relativa alla sentenza sul ricorso presentato da persona non meglio identificata e comunque riconducibile agli interessi di tale Nicola Damiano, facendo conoscere al Lucariello lo svolgimento della camera di consiglio con la relativa discussione - destinati a rimanere segreti - nonché l'esito del giudizio prima del deposito della sentenza di merito.*

*In Napoli il 12.5.07*

**MASTELLA Clemente - LUCARIELLO Vincenzo-  
PRINCIPE Umberto - CAMILLERI Carlo - ABBAMONTE  
Andrea**

**25)** *del delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 co. I c.p. perché, in concorso tra di loro, agendo il Mastella in qualità di Segretario Nazionale del partito politico UDEUR e di istigatore, il Principe in qualità di determinatore, il Lucariello ed il Camilleri in qualità di istigatori, l'Abbamonte in qualità di autore della condotta in quanto materiale estensore, facendo redigere un*



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIARIELLO

~~AGRESTI, peraltro ne avrebbe parlato direttamente con Fernando ERRICO.~~

~~E, proprio riferendosi a quest'ultimo, ANNUNZIATA chiude il colloquio con una affermazione estremamente "velenosa" e carica di significato: "va buono... ma se è il capogruppo (ERRICO n.d.r.) che non comanda niente io, poi, devo comandare io per lui quando vanno trovando le cortesie?"~~

~~In altri termini: "Poiché il capogruppo non conta niente anche a me converrà pormi nello stesso modo quando verrà a chiedermi delle cortesie"~~

~~Quindi anche il capogruppo rientra nella cerchia di coloro "uderini", in buona parte - che hanno a costante punto di riferimento ANNUNZIATA per la soluzione di una ben determinata tipologia di problemi.~~

~~Orbene, si ritiene che in tali ultime emergenze istruttorie vi sia, in sintesi, la vera dimostrazione della sussistenza di gravi indizi di reato in relazione al delitto in esame:~~

~~Con richieste che, per quanto indirette, risultano perfettamente in linea con il tenore delle conversazioni cui ella ha preso parte, il Presidente del Consiglio Regionale propone "soluzioni" alla complessa situazione di isolamento politico del D.G. Annunziata, che essa stessa ha contribuito a creare e fomentare (si ricordino le magniloquenti conversazioni con il Camilleri) purchè lui le "venga incontro" per la nomina di due primari ospedalieri.~~

~~Non rimane da aggiungere altro, se non rimarcare l'assoluta ingiustizia della pretesa avanzata che, come visto, l'Annunziata ha comunque deciso di non seguire.~~

~~Da qui il corretto inquadramento della fattispecie nell'ambito del tentativo.~~

~~Seguono, nella ricostruzione d'accusa, una ulteriore serie di conversazioni, in cui L'Annunziata esterna ad altri il suo risentimento per quanto patito che, francamente non aggiungono particolari significativi alla ricostruzione complessiva.~~

**Le rivelazioni di segreto di ufficio dei capi 21, 22 e 24:**



premesse generali.

Le contestazioni suindicate afferiscono ad altrettante violazioni di ipotizzati doveri di segretezza facenti capo agli indagati D'Alessandro, Guerriero e De Maio, tutti Presidenti di sezione del Tar Campania, che, secondo l'impostazione di accusa, avrebbero disvelato -sempre al medesimo richiedente (l'indagato Lucariello)- il contenuto e -in due dei casi succitati- anche lo svolgimento della camera di consiglio, relativo a procedimenti da loro trattati nelle rispettive qualità di Presidenti del collegio amministrativo giudicante.

Come accennato in premessa, trascurando per il momento la specifica posizione subiettiva del loro principale coindagato, (che meriterà una trattazione separata e che costituisce il filo conduttore e connettivo delle varie fattispecie contestate con la più complessa vicenda oggetto di valutazione), nei confronti degli indagati suindicati risultano essere state avanzate richieste di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle funzioni di Giudici Amministrativi. E' stato pertanto -come detto- necessario procedere all'espletamento preventivo degli interrogatori di costoro; tali atti istruttori hanno inevitabilmente arricchito il materiale probatorio a disposizione di questa AG e, soprattutto, hanno consentito di focalizzare l'attenzione sulle principali questioni giuridiche e fattuali propedeutiche alla esatta comprensione delle condotte in esame.

Risulta pertanto utile e necessario articolare una ricostruzione generale di quella che è risultato allo stato essere l'assetto normativo, organizzativo e di funzionamento dei Tribunali Amministrativi Regionali ed, in particolare, di quello napoletano (ove i predetti indagati prestano servizio).

Deve farsi in particolare riferimento alle modalità di espletamento delle camere di consiglio nonché, più in generale, al sistema di preparazione, adozione e



estrinsecazione all'esterno delle decisioni dei Giudici Amministrativi che compongono i vari collegi. Orbene, sinteticamente, dal complesso delle emergenze istruttorie succitate è emerso che:

- I notevoli carichi di lavoro del Tribunale amministrativo Regionale partenopeo sono gestiti ordinariamente con la celebrazione di una udienza ogni quindici giorni.
- Risulta pertanto inevitabile che le due udienze mensili siano realmente oberate di decine di decisioni su procedimenti affidati da tempo ad uno dei componenti del collegio che svolge le funzioni di relatore.
- Attesa la conseguente dilazione dei possibili incontri tra i vari componenti del collegio (come detto "obbligati" ad incontrarsi in Tribunale in composizione trina solo i due giorni al mese della udienza), pur in assenza di un generale obbligo di legge, sembrerebbe acquisito il dato che tutte le decisioni siano adottate lo stesso giorno della udienza.
- In ogni caso, le decisioni relative alle cd. "cautelari" sono deliberate e rese pubbliche nella stessa giornata dell'udienza.
- Le decisioni di merito, salvo specifiche eccezioni *ratione materiae*, non hanno una evidenza esterna dopo la celebrazione della camera di consiglio, né è prevista la stesura di un dispositivo.
- Gli esiti delle camere di consiglio, per quello che si è compreso, vengono annotati sul "ruolo" di ciascun componente (certamente su quello del Presidente del collegio e del Relatore/estensore della decisione) che sembrerebbero svolgere anche lo scopo di una sorta di "promemoria" della decisione adottata (logicamente necessario, in assenza di un dispositivo scritto).
- Con piccole variabili organizzative di ciascuna sezione, risulta altresì accertato che ci si preoccupi di evitare il più possibile di fare conoscere preventivamente le decisioni adottate; ciascun magistrato si adopera - pertanto - di conservare il proprio ruolo nel modo più

appropriato per evitare indebite cognizioni da parte di terzi.

- Ovviamente, le sentenze di merito vengono redatte dopo settimane dallo svolgimento della camera di consiglio.
- In particolare, risulta acquisito il dato che viene depositata -dopo un certo tempo da parte dell'estensore- una sorta di "minuta" della sentenza definitiva: tale deposito si assume che faccia fede ai fini del rispetto dei termini di legge per la stesura della motivazione.
- La minuta della sentenza viene passata all'attenzione del Presidente del collegio, che ne effettua un controllo "di stile" redazionale e motivatorio, superato il quale, la sentenza viene anche da lui sottoscritta e pubblicata.
- A seguito della pubblicazione della sentenza, gli esiti sintetici di questa vengono anche inseriti su un sito internet consultabile dagli utenti telematicamente.

Orbene su queste premesse, si tratta anzitutto di stabilire se e fino a quando gli esiti della camera di consiglio siano coperti da un "segreto di ufficio" penalmente rilevante e, quindi, meritorio della sanzione penale di cui all'art.326 c.p.

A tale riguardo, giova anzitutto premettere che, contrariamente a quanto sostenuto, non si individuano ragioni ostative acchè l'art. 28 della legge 241/90 debba e possa essere applicato anche al caso in esame, ciò anche in considerazione del fatto che la condotta in questione si inquadra perfettamente nell'ambito della triade di funzioni pubbliche pacificamente protette dal segreto di ufficio (legislativa amministrativa e giudiziaria). In ogni caso, deve essere rammentato che dottrina e giurisprudenza siano da tempo concordi nel ritenere che il vincolo del segreto non debba necessariamente trovare la sua fonte in una specifica previsione di legge, ben potendo essere questo ricavato anche da un regolamento, da una consuetudine e persino dalla natura stessa della notizia la cui diffusione possa risultare potenzialmente

pregiudizievole alla pubblica amministrazione o a terzi controinteressati (è altrettanto pacifico l'inquadramento della fattispecie nel novero dei cd. reati di pericolo).

In altre parole, è stato fatto giustamente notare come, per ritenere sussistente la fattispecie in esame, non è indispensabile che il disvelamento riguardi segreti in senso stretto, ma basti che la rivelazione avvenga in relazione ad una notizia qualunque che in quel determinato momento o rispetto a quel determinato affare convenga mantenere segreta.

Risulta a questo punto necessaria una analisi fattuale della natura della notizia disvelata (il contenuto di una decisione giudiziaria), anche tenendo presente lo specifico momento della diffusione.

Su queste premesse, risulta quasi ultroneo e naturale escludere la sussistenza di un obbligo di segreto sugli esiti della decisione dopo che la sentenza sia formalmente pubblicata.

Un discorso evidentemente opposto deve essere fatto qualora la propalazione avvenga nel periodo intercorrente tra il sostanziale svolgimento della camera di consiglio ed il successivo deposito della minuta della sentenza.

A ben riflettere, infatti, proprio l'assenza di un obbligo generale di redazione di un dispositivo, non impedisce affatto che la prima occasione di incontro di volontà tra i componenti del collegio (sedicentemente avvenuto lo stesso giorno dell'udienza) possa essere completamente rivisitato da un nuovo confronto trino avvenuto in un giorno successivo (si pensi al caso, certamente non infrequente, in cui l'estensore, avvedutosi di non avere adeguatamente valutato fatti e circostanze, riproponga le questioni già affrontate agli altri componenti, per giungere a conclusioni anche diametralmente opposte).

In altre parole, sembra efficacemente che possa essere sostenuto che, almeno potenzialmente, la camera di consiglio di una decisione di merito di un Tar, per materie non onerate all'obbligo del deposito del dispositivo, possa



essere considerata perdurante fino al formale deposito della minuta della sentenza.

Da qui la comprensibile e condivisibile preoccupazione generale di tenere riservati gli "appunti" che ciascun giudice amministrativo annota sul proprio ruolo di udienza. Su queste premesse, risulta conseguentemente evidente come il disvelamento anticipato delle decisioni (sino a quel momento) prese, debba e possa essere considerato penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art.326 c.p.

Un discorso più complesso deve essere fatto per quanto concerne il caso intermedio di una notizia diffusa dopo il deposito della cd "minuta" e prima della pubblicazione della sentenza.

A tale riguardo, appare anzitutto doverosa e preliminare una prima precisazione:

Come visto, per quello che si è compreso, tale iter procedimentale risulta essere una prassi diffusamente recepita nei tribunali amministrativi.

In proposito deve -però- essere anzitutto constatato che di questa regola procedimentale si rinvenga un addentellato normativo solo indiretto nel terzo comma dell'art.55 dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa (l.186/82) che dispone che le sentenze debbano essere redatte non oltre il 45° giorno da quello della decisione della causa.

In ogni caso, tale disposizione è coeva ai primi due commi della medesima norma che recitano testualmente:

Le sentenze del Consiglio di stato e dei Tribunali amministrativi regionali sono sottoscritte dal Presidente e dall'estensore.

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

Orbene, come si vede, risulta assolutamente chiaro ed inequivoco che la diffusione all'esterno del contenuto della decisione debba e possa avvenire esclusivamente dopo la sottoscrizione anche da parte del Presidente e la conseguente pubblicazione della sentenza.

Su queste premesse, risulta probabilmente fuorviante l'argomento secondo cui -dopo il formale deposito della cd. "minuta"- non sia materialmente possibile effettuare modifiche del *decisum*, ma solo correggere tecniche narrative e motivazionali.

In realtà, ciò che si ritiene debba essere valorizzato è il dato della preventiva cognizione *extra ordinem* del contenuto della decisione adottata dai Giudici Amministrativi che -innegabilmente- per la delicata materia loro affidata (inerente i rapporti tra privati e pubblica amministrazione) può certamente risultare idonea a produrre effetti *extra procedimentali* esterni favorevoli al ricettore della notizia riservata e, soprattutto, pregiudizievoli per le parti controinteressate (si pensi -ad esempio- alla adozione di successivi atti amministrativi in autotutela da parte della amministrazione, che conosca anzitempo di essere stata soccombente e che portino a vanificare gli esiti del ricorso sfavorevole).

Si ritiene -pertanto- che, anche in questo caso, *possano dirsi integrate tutte le condizioni per la configurabilità del reato di cui all'art.326 c.p.* (violazione di una specifica norma di legge e potenziale pregiudizio per la parte controinteressata).

E' appena il caso di aggiungere che un discorso tutto diverso deve essere fatto per quanto concerne il disvelamento dello svolgimento della camera di consiglio, ovvero la estrinsecazione esterna degli orientamenti e delle argomentazioni tenute da uno o piu' componenti del collegio giudicante.

Notoriamente, infatti, la salvaguardia della assoluta



segretezza degli orientamenti dei singoli giudici, anche funzionale all'evidente fine di preservare la forma e la sostanza estrinseca di una decisione giudiziaria collegiale, è dotata di una tale sacralità che prescinde da qualsivoglia analisi cronologica dei tempi del disvelamento.

Del resto, a ben riflettere, neanche con la pubblicazione della sentenza è e dovrebbe mai essere possibile conoscere i singoli orientamenti di ciascun Giudice, ma solo, al limite, il percorso motivazionale seguito dall'impersonale collegio per giungere alla decisione finale.

Partendo da tali premesse, non rimane -pertanto- che effettuare una specifica analisi delle principali emergenze istruttorie relative a ciascun indagato per effettuare - ove esistano - i doverosi distinguo fattuali.

Prima di ciò, non può essere evitato di constatare in generale come, a prescindere dal comprovato raggiungimento di sufficienti elementi indiziari in relazione agli specifici delitti in contestazione, il quadro complessivo desumibile dalle investigazioni espletate risulta certamente allarmante e per certi versi persino desolante.

Risulta, infatti, pacificamente dimostrato che l'indagato Lucariello non esiti ad approfittare dei suoi "rapporti privilegiati" con alti magistrati della giustizia amministrativa e con svariato personale del Tar di Napoli, non solo per accedere ad informazioni, ma anche per "segnalare" a chi di dovere ricorsi, che rivestono per se ed i suoi sodali motivi di interesse, persino giungendo a tentativi più o meno espliciti di condizionamento delle decisioni del Tar (si vedrà il caso del tutto irrituale quanto pacifico in cui l'indagato ha fatto pervenire una sentenza al Presidente D'Alessandro perchè egli la potesse utilizzare nel corso di una camera di consiglio).

Peraltro, desta preoccupazione constatare che, almeno nei casi attenzionati, i magistrati amministrativi, non solo si mostrino disponibili a "mettersi a disposizione" del

postulante Lucariello, ma non esitano nemmeno, in altre occasioni, a rivolgersi a lui per ottenere a loro volta "cortesie" ed agevolazioni quanto meno inopportune (si vedrà ancora una volta il caso del Presidente D'Alessandro e della sua richiesta di incontrare il dirigente della Technapoli).

Queste ed altre circostanze, pur non integrando allo stato specifiche ed ulteriori fattispecie di reato, dovranno essere certamente valorizzate in questa sede allorquando sarà necessario analizzare la specifica posizione del Lucariello in relazione alla condotta associativa, pure a lui contestata.

**Il delitto contestato al capo 21: insussistenza di gravi indizi.**

La principale (se non esclusiva) fonte probatoria nei confronti dell'indagato D'Alessandro è basata sugli esiti di alcune conversazioni telefoniche, che l'attuale Presidente della seconda sezione del Tar Campania ha avuto direttamente con il coindagato Lucariello.

Ancora una volta sarà utile -per inquadrare la vicenda- richiamarsi alle principali emergenze istruttorie compendiate nella richiesta del P.M., ed in particolare riportare integralmente le trascrizioni delle conversazioni telefoniche di principale interesse; più precisamente, nel caso in esame, la conversazione ritenuta utile ad integrare la fattispecie in contestazione è soltanto una, dal tenore - però- obiettivamente significativo.

Si tratta dell'allegato 46 della informativa del 7.9.07 ed è relativa ad una conversazione in entrata sulla utenza cellulare in uso al Lucariello :

L - "Pronto?"

D - "Commendatore buongiorno."

L - "Uhe! Come andiamo? A che debbo l'onore di questa telefonata?"

D - "Ehe!"

L - "Che è successo?"

D - "No, volevo parlarvi di quella sentenza là, di quel..."  
L - "Ehe!"  
D - "Che non c'è stato niente da fare."  
L - "Ah! Non c'è stato niente da fare?"  
D - "Eh! Perché praticamente, quello, era ben motivato il provvedimento."  
L - "Aha! Ho capito, va bene, va bene, l'importante che ...."  
D - "Nel senso che."  
L - "Sì."  
D - "E specialmente per due aspetti che non c'erano...."  
L - "Sì."  
D - ".....in quella sentenza che mi avete dato, C'era prima di tutto che, già erano stati negati non so quanti.... trenta."  
L - "Ho capito."  
D - "Altre trenta domande e poi che...."  
L - "Ho capito, ho capito."  
D - ".....praticamente se si dava questa autorizzazione aumentava ancora di più lo scarto tra le guardie giurate e le forze di polizia."  
L - "Ah! ah! Ho capito quindi è tutta una questione piuttosto matematica."  
D - "Ehe!"  
L - "E' così?"  
D - "Hai capito. In poche parole, si diceva, siamo proprio al limite, nel senso che ci stanno più guardie giurate che poliziotti."  
L - "Ho capito, ho capito, emhè, questo seccede. va bhè io trovai quella sentenza e dissi, probabilmente potrebbe essere utile invece non ....."  
D - "No, infatti noi l'abbiamo confrontata."  
L - "Ah! Ho capito."  
D - "Però appunto...(inc. ndr)..."  
L - "... (inc. ndr)... non ci so....., non ci sono problemi, vedi? Verrà giustizial!"  
D - "Eh! (risata)."  
L - "... (inc. ndr)... deve sempre trionfare in qualunque circostanza, che dici tu?"  
D - "Io comunque ci tenevo a dirvelo prima..."  
L - "... (inc. ndr)... siete molto affettuoso ed io vi voglio un sacco di bene."  
D - "va bene, vi ringrazio."



L - "Grazie, grazie, ma questo serve per ...(inc. ndr) ...vedi, quello molte volte, questi tipi di ricorsi li fanno pure a me e poi ricorrono a voi e allora anche per me è scienza, ed avete fatto bene a dirmelo."

D - "Va bene."

L - "Un abbraccio."

D - "Grazie."

L - "Affettuosamente."


D - "A disposizione, arrivederci."

L - "Grazie, Arrivederci."

Orbene, come accennato, la conversazione surripportata offre numerosi e variegati spunti di riflessione:

- Anzitutto, appare significativo che a telefonare (in data 2.5.07) sia stato il D'Alessandro, evidentemente preoccupato di notiziare quanto prima il Lucariello degli esiti di una decisione risultata per facta di suo interesse.
- A dimostrazione della particolare attenzione rivolta al Lucariello, risulta altrettanto chiaro che il D'Alessandro paia quasi scusarsi con il suo interlocutore per non avere potuto decidere la questione prospettatagli nel modo desiderato dal suo amico (magniloquente risulta anche la chiosa della conversazione da parte dell'alto magistrato: "a disposizione").
- Parimenti significativo risulta essere il dato, certamente singolare, che, a seguire la conversazione, il Lucariello si sarebbe peritato di fare pervenire al Presidente della II sezione del Tar una sentenza che potesse valere come precedente favorevole nei confronti delle persone che il Lucariello intendeva agevolare.
- Risulta altrettanto pacifico che il D'Alessandro riferisca al suo interlocutore gli esiti di una decisione presa e senta il bisogno di specificargli che "ci teneva a dirglielo prima".

Orbene, tali particolari che, come accennato, sono anzitutto certamente significativi per lumeggiare la personalità del Lucariello e la sua capacità di influenza



delle decisioni della Giustizia Amministrativa, non appaiono però sufficienti per ritenere attualmente sussistenti gravi indizi di reato in relazione al delitto contestato al capo 21.

Invero, nello sforzo di restare fedeli all' impostazione generale fatta in premessa, giova evidenziare come -nel caso in esame- difetti la dimostrazione che le propalazioni telefoniche del Presidente D'Alessandro abbiano avuto per oggetto una decisione deliberata in camera di consiglio e non ancora pubblicata.

In altre parole, da una attenta consultazione degli atti del procedimento, non si rinviene alcun esito di ulteriori accertamenti che consentano di individuare nel dettaglio la causa oggetto della conversazione.

Una riprova di ciò si rinviene -peraltro- nella stessa contestazione, che ipotizza un disvelamento del contenuto di una camera di consiglio relativa ad un procedimento non meglio identificato in materia di guardie giurate.

Per dovere di completezza deve anche essere rimarcato che, secondo l'impostazione di accusa, l'indagato D'Alessandro avrebbe anche disvelato lo svolgimento della camera di consiglio; francamente, però, a leggere integralmente la conversazione suindicata, non si rinviene la indebita propalazione delle posizioni assunte da ciascuno dei componenti per giungere alla adozione della decisione finale (come visto, risultano solo generici ed impersonali richiami al fatto di avere confrontato "il precedente" fatto pervenire dal Lucariello con il caso oggetto di valutazione).

A tali conclusioni si ritiene debba pervenirsi anche a prescindere dalle spiegazioni fornite dal D'Alessandro in sede di interrogatorio (poi supportate con allegazioni documentali effettuate in una con il deposito di apposita memoria ex. art.121 c.p.p.).

Invero, per completezza, deve essere rimarcato come, francamente, anche le spiegazioni fornite dal

D'Alessandro al riguardo non appaiono completamente convincenti ed esaustive.

In prima luogo, infatti, non appare escludente della sua responsabilità l'asserzione secondo cui il contenuto della conversazione offerisse ad un procedimento da lui trattato nella qualità di componente della V sezione (asseritamente competente *ratione materias* per ricorsi del genere di quello in esame), da lui Presieduta sino al dicembre 2006.

Sembra quasi ultroneo rimarcare -in proposito- come tale elemento non sia di per sé bastevole per escludere la sussistenza del reato in esame, ben essendo possibile che la sentenza relativa potesse essere stata pubblicata con qualche mese di ritardo (a dispetto -purtroppo quasi fisiologico- del termine di legge di 45 giorni).

Secondariamente, neanche può essere dato completo credito alla individuazione della sentenza effettuata dall'indagine con la allegazione alla memoria succitata (riferita ad una vicenda la cui decisione fu definitivamente depositata il 28.2.07)

Invero, come visto, il tenore della conversazione è tale da fare logicamente supporre che si trattasse di una decisione definitivamente adottata poco tempo prima (diversamente non si spiegherebbe la manifesta volontà del D'Alessandro di informare *sua sponte* il Lucariello di una vicenda già nota a chiunque da qualche mese).

A volere dare credito alla asserzione (anche perché agevolmente verificabile) che si trattasse di una causa portata in decisione da un collegio della V sezione prima della fine del 2006, appare quindi probabile che si trattasse di una decisione la cui minuta era stata di lì a poco depositata e messa a disposizione del (ex) Presidente D'Alessandro per il suo vaglio e firma.

Tale possibile ricostruzione (che appare certamente la più plausibile) non risulta però comunque allo stato verificata e comprovata da una puntuale quanto doverosa individuazione della sentenza relativa, unico accertamento

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE



idoneo e sufficiente ad escludere lecite ipotesi alternative.

Non rimane pertanto che ribadire il giudizio di attuale insussistenza di gravi indizi di reato in relazione alla fattispecie contestata.

Occorre anche aggiungere che le restanti conversazioni valorizzate nella richiesta cautelare, afferenti, come accennato, alla richiesta avanzata a parti invertite dal D'Alessandro al Lucariello per ottenere un appuntamento con un dirigente della Technapoli (società ove risulta lavorare la figlia del primo), appaiono a questo punto maggiormente utili ad inquadrare la posizione dell'indagato Lucariello in relazione al delitto associativo.

Sembra pertanto più utile riportarle per esteso e commentarle in quella sede.

**Il delitto contestato al capo 22 della rubrica: insussistenza.**

Un analogo giudizio di attuale insussistenza di gravi indizi deve essere fatto anche per quanto concerne la contestazione sub 22.

Come si vedrà, però, in questo caso, le ragioni di tali conclusioni sono significativamente diverse rispetto a quelle relative alla vicenda dell'indagato D'Alessandro.

Vale la pena, quindi, partire dalla ricostruzione delle principali emergenze istruttorie proposta dalla accusa che partono dalla premessa di un evidente ed indebito interessamento dei "soliti" Lucariello e Camilleri, in relazione ad una causa pendente innanzi alla sezione Tar Presieduta dall'indagato Guerriero e relativa a tale Antonio Passarelli:

"

Ecco i fatti.

conversazione del 2 febbraio 2007. Ore 13:18:  
CAMILLERI/PASSARELLI (Allegato 53 -della informativa  
del 7.9.07 ndr-).

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

PASSARELLI: ...senti ingegnere... a parere tuo... se dovessimo fare un appuntamento con...

CAMILLERI: ...l'amico?

PASSARELLI: hai capito perché... mo...

CAMILLERI: Sì

PASSARELLI: Ma logicamente mi devo sentire a tu per tu con questo. Devi venire un momento...

.....

PASSARELLI: ...allora ti chiamo lunedì mattina se vieni...

CAMILLERI: per potere incontrare stesso lunedì...

PASSARELLI: ...di incontrarlo lunedì. E'.

CAMILLERI: ...lui è al centro Direzionale. A quell'amico del centro Direzionale?

PASSARELLI: Al centro Direzionale. Bravo.

- conversazione del 3 febbraio 2007. Ore 11:21: CAMILLERI/LUCARIELLO (Allegato 54).

CAMILLERI: senti... ma lunedì mattina (5 febbraio n.d.r.) state in Ufficio?

LUCARIELLO: il lunedì mattina sto in ufficio.

CAMILLERI: allora ci vediamo verso le undici - mezzogiorno con quell'amico mio.

LUCARIELLO: va benissimo.

- conversazioni del 5 febbraio 2007. La prima delle ore 12:43 (Allegati 55 e 56); la seconda delle ore 12:44 (Allegati 57).

Analizziamo due conversazioni rilevate in "formato ambientale" consequenziali tra loro. Mentre Carlo CAMILLERI è in attesa di essere messo in contatto con un funzionario della Regione, alla sua presenza si svolge un colloquio tra Antonio PASSARELLI e Vincenzo

LUCARIELLO (Allegato 55 e 57). Ci troviamo al centro Direzionale di Napoli (Allegato 56) e, quindi, nell'ufficio dell'ex Segretario Generale del TAR:

LUCARIELLO: *lo so... però la sentenza... quella ve la suspendono l'esecuzione... voi non la potete (incompr.) invece in questa fase voi vi sentite tranquillo di seguire la vostra... il vostro percorso...*

PASSARELLI: *comunque in ogni caso....*

.....

PASSARELLI: *se non esce così (incompr...) io non faccio nessun ricorso. Allora perciò io dico... questo...*

Si tratta di un "documento unico" attinente un "incontro" tra Carlo CAMILLERI, Antonio PASSARELLI e Vincenzo LUCARIELLO durante il quale vengono espressamente richiamate "sentenze... ricorsi" o, comunque, materia di natura giuridico amministrativa che in quel frangente - evidentemente - interessava Antonio PASSARELLI.

conversazione del 6 febbraio 2007. Ore 10:20:  
CAMILLERI/LUCARIELLO (Allegato 58).

E' il giorno immediatamente successivo all'incontro "a tre" immortalato dalla conversazione precedente. Pertanto la richiesta che LUCARIELLO formula al suo interlocutore attiene direttamente proprio la materia trattata in quella precisa circostanza:

LUCARIELLO: *...allora senti... Io dovrei vedere un poco quei progetti là...*

.....

CAMILLERI: *allora dico di chiamarti all'amico (a PASSARELLI n.d.r.)*

LUCARIELLO: *No. Che chiamare?! Perché per telefono va a finire che non ci capiamo...*



**CAMILLERI:** Allora devo dire di venire da te a quegli amici?  
**LUCARIELLO:** Sì... se può venire più tardi. Io stò là... all'ufficio

conversazione del 7 febbraio 2007. Ore 09:20:  
**CAMILLERI/PASSARELLI** (Allegato 59).

Ancorché non documentato, l'incontro tra **PASSARELLI** e **LUCARIELLO** effettivamente avviene. **CAMILLERI** viene informato dallo stesso Antonio **PASSARELLI**:

**CAMILLERI:** Ieri poi ti sei incontrato con l'amico?  
**PASSARELLI:** Sì. Mi sono incontrato. Poi ti parlo da vicino. Comunque è positiva la situazione.


Quindi tutto sembra evolversi positivamente e **PASSARELLI** - sebbene non entri nello specifico - si mostra assolutamente entusiasta delle favorevoli prospettive che sono scaturite dall'incontro avuto con **LUCARIELLO** "è positiva la situazione".

Riteniamo, per ragioni di logica, di consequenzialità, di materia e di soggetti coinvolti che la questione riguardi proprio la sentenza di merito che dovrà riguardare Castellammare di Stabia. Questa non rientrerà più nelle competenze della II ma in quelle della VII Sezione del TAR Campania, il cui Presidente è il Dr. Francesco GUERRIERO.

Ciò posto, procediamo ora alla verifica degli ulteriori interventi posti in essere in favore di Antonio **PASSARELLI** in ordine alla specifica vicenda trattata e riferiti - in particolare - alla sentenza di merito che dovrà essere emessa dalla VII Sezione del TAR:

o In questa "nuova fase" il primo incontro che rileviamo tra Vincenzo **LUCARIELLO** e Antonio **PASSARELLI** viene concordato alle ore 8:47 del 26 aprile 2007 (Allegato 62)

o Il 15 maggio 2007 Antonio **PASSARELLI** chiama telefonicamente Vincenzo **LUCARIELLO** il quale,



comprendendo il motivo della telefonata ed anticipando il suo interlocutore, fa presente: "...oggi quanti ne abbiamo? Ne abbiamo 15. si fa più in là. Non vi preoccupate che la cosa la seguo. Tengo segnato tutto sull'agenda. Non vi preoccupate... non mi dovete dire niente perché la cosa la seguo. Non vi preoccupate. Mi faccio sentire io. Se ci sono novità mi faccio sentire io. Va bene?" (Allegato 63);

o Nell'imminenza della decisione, Antonio PASSARELLI "pressa" LUCARIELLO per avere aggiornamenti in ordine alla situazione che gli interessa. Siamo alle ore 09:19 del 21 maggio 2007. LUCARIELLO gli risponde "voi dovete stare solamente tranquillo... che il giorno 23 è dopo domani...va bene? Quindi non vi preoccupate" (Allegato 64);

Una prima notazione appare doverosa. Sino a questo momento, come visto, non risulta ancora menzionato l'*intranseus*, ipotizzato autore della illecita rivelazione (il Presidente Guerriero); ciò non di meno il modus operandi dei suoi coindagati (Camilleri e Lucariello) risulta strutturato con un *refrain* plurimamente ricorrente e noto anche a terzi apparentemente estranei (il Passarelli):

Quando occorre affrontare e risolvere problematiche connesse a ricorsi amministrativi il Camilleri si rivolge all'"amico" del centro direzionale (Lucariello) che, a sua volta, assicura il proprio interessamento, spiegando che questo dovrà esplicitarsi solo pochi giorni prima della udienza fissata o anche lo stesso giorno stabilito per la decisione. Orbene, ancora una volta, a prescindere dalla specifica sussistenza della singola fattispecie delittuosa contestata, tali emergenze saranno certamente utili e significative per inquadrare esattamente il ruolo degli indagati succitati nella imputazione associativa di cui al capo I.

Proseguendo l'analisi delle emergenze istruttorie, si registra, pertanto, il primo intervento (indiretto) del Presidente Guerriero:

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

o Probabilmente sollecitato dalla conversazione precedentemente richiamata, LUCARIELLO si attiva per verificare i termini esatti della questione rappresentatagli da Antonio PASSARELLI. Infatti, alle ore 11:00 egli contatta l'utenza 081.5528078 (intestata al Tribunale Amministrativo della Campania) e parla con tale Luigi SAETTA, collaboratore del Presidente GUERRIERO (Allegato 65).

LUCARIELLO: stà lì il Presidente GUERRIERO?

SAETTA: sì...sì...

LUCARIELLO: no...volevo sapere se...

SAETTA: quella cosa?

LUCARIELLO: io sto a casa adesso... se... eventualmente... domani debbo venire. Perché noi rimanemmo che ci saremmo visti qualche giorno prima.... O se è tutto tranquillo.

SAETTA: ma domani no. Semmai mercoledì (23 maggio n.d.r.)... perché quello poi oggi sta qua... poi viene mercoledì un'altra volta. Capito?

LUCARIELLO: e quindi... al limite mercoledì... insomma se lui ritiene che io debba venire...

SAETTA: Questa è quella questione là?

LUCARIELLO: E' (verificare)... se è tutto tranquillo... insomma... glielo puoi domandare tu... non lo so.....

SAETTA: Come vuoi tu...

LUCARIELLO: ...gli vuoi dire...solamente... e mi fai sapere se lui ha necessità di vedermi. Perché, se no è inutile. Capito?

SAETTA: va bene

LUCARIELLO: perché adesso sto a casa... al limite, poi, mercoledì... capito?

SAETTA: Ti faccio sapere io qualcosa. Ti chiamo io a casa.

LUCARIELLO: domandi, molto riserovatamente, sapete che quello... insomma... vuole sapere se per lui la questione è tranquilla... allora è inutile

SAETTA: Ho capito

LUCARIELLO: se poi ci stanno difficoltà... rimanemmo d'accordo che...

SAETTA:

va bene. Allora io adesso gliene parlo e poi



ti faccio sapere

o La conversazione appena riportata va considerata unitamente a quella che intercorre nella stessa serata del 21 maggio 2007. Alle ore 19:49 (Allegato 66), Luigi SAETTA (Allegato 67) - mantenendo fede all'impegno preso - chiama dalla sua utenza domestica, Vincenzo LUCARIELLO:

SAETTA: Senta, allora io ho parlato con GUERRIERO... comunque... la risposta che mi ha dato è questa <dicci a LUCARIELLO che io non mi sono dimenticato>

LUCARIELLO: Va bene...

SAETTA: ha detto <non c'è bisogno>. Ha fatto capire che viene la...

LUCARIELLO: va bene... jà...

SAETTA: Capito?

LUCARIELLO: va bene. Allora io passerò dopo per un abbraccio

SAETTA: Va bene.

Tali circostanza venivano riscontrate mediante l'assunzione di informazioni dal saetta, il quale riferiva dell'incontro tenutosi presso un bar napoletano fra il Guerriero, il Lucariello e lo stesso Saetta, all'esito del quale il Presidente rassicura il Lucariello circa il suo buon ufficio nello svolgimento dell'incarico fornitogli di assicurare l'accoglimento del ricorso della Passarelli SpA.

Ecco il testo della deposizione.

"Sono direttore della VII sezione del TAR Campania, ho due impiegati che dipendono da me, una la Ciullo è stata trasferita, l'altro personale di cui non ricordo i cognomi si chiamano una Elena ed una Adele.

ADR: Preparo i fascicoli da portare al Presidente, dr. Francesco Guerriero; il ricorso viene depositato e poi dopo l'assegnazione del Presidente alle sezione. Quelle più urgenti, come per le sospensive, vengono subito fissate, le altre di merito in genere si fissano su istanze degli avvocati.

ADR: Il Presidente di sezione designa il relatore con firma del Presidente e fissa per le sospensive la camera di consiglio. Per il

merito invece viene prima fissata l'udienza e poi il Presidente indica il relatore.

ADR: li passo all'impiegato e questi fa gli avvisi di fissazione ai difensori ed alle parti.

ADRE: il giorno dell'udienza in camera di consiglio, poi dopo l'udienza i magistrati si riuniscono per decidere e stesso in giornata emettono l'ordinanza. Una volta firmate dal presidente e dal relatore le passano a me. Capita che qualche magistrato la scrive su carta e la passa all'impiegato per la trascrizione. Lo stesso la scrive, i magistrati, dopo essere state raccolte tutte, la passano per la firma al relatore, poi al Presidente, o direttamente o passata a me che la porto al Presidente, ed infine al Segretario, dott.ssa Calabrese che opera come segretaria di udienza solo per la mia sezione.

ADR: Dopo le firme l'ordinanza completa di firme viene depositata; prima però diamo il numero di ordinanza, facciamo la comunicazione ai difensori ed il giorno dopo le raccogliamo e sono disponibili per i difensori all'ufficio ricezione. La P.A. interessata la conosce perché la inviamo per posta.

ADR: La fase preliminare, rinvio o altro, vede anche la mia partecipazione. Quando comincia la discussione io vado via e resta la Calabrese.

ADR: in linea generale le decisioni escono lo stesso giorno della camera di consiglio.

ADR: Mi è capitato che mi abbiano chiesto di sapere qualche anticipazione ma non posso essere in grado di dare notizie prima delle firme dei magistrati.

ADR: se qualcuno mi chiede di sapere qualcosa "riservatamente" non ha senso perché subito dopo le firme è pubblico. Se qualcuno chiede una notizia in via di anticipazione è solo magari perché non sa che sono già pronte le decisioni, e presuppone che l'ordinanza non è stata ancora adottata perché altrimenti è conoscibile.

ADR: che mi risulta personalmente a me nessun estraneo è venuto a chiedermi notizie su provvedimenti

ADR: non posso sapere se poi qualche impiegato possa far ritenere una ordinanza o un provvedimento giudiziale ancora segreto al fine di spendere la comunicazione della notizia in via di anticipazione. Ma se ciò accadesse interverrei senz'altro anche se conoscendo il mio personale mi sentirei di escluderlo.

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE



OMISSIS

ADR: Nella mia sezione non è mai capitato che esterni, ossia soggetti non parte del giudizio abbiano chiesto informazione.

ADR: nel merito quando non possono decidere in giornata, i magistrati si ritirano in camera di consiglio per la decisione e sono soli. Una volta deciso sono a conoscenza della decisione solo il presidente ed il relatore. Questa decisione, fin quando non viene redatta la sentenza con le motivazioni non è conosciuta da nessuno, in quanto non viene letto e quindi depositato o conosciuto alcun dispositivo che esiste solo per i ricorsi elettorali che però la mia sezione non tratta. Solo la seconda sezione si occupa di tale materia. Ribadisco che fino al deposito della sentenza con le motivazione la decisione non è nota ai terzi.

ADR: come segreteria non sappiamo niente anche se alcuni avvocati capita che vogliono parlare con il presidente ma poi ovviamente non so il contenuto del colloquio.

ADR: la sentenza è conoscibile dalle parti solo a mezzo di pubblicazione. Una volta che la sentenza è emessa passa a me, io la registro e la passo all'ufficio pubblicazione e solo da quel momento è conoscibile dalle parti.

ADR: Conosco Vincenzo Lucariello che è stato il mio capo per molti anni. Anzi prima di passare al TAR eravamo insieme alla Procura Generale. Attualmente è in pensione ed è difensore civico presso la Regione Campania.

ADR: Lucariello qualche volta mi ha chiesto se era stato fissato qualche ricorso ma non più di tanto, non mi ha mai chiesto di interessarmi nel merito di qualche procedimento e/o ricorso presentato.

ADR: adesso che la SV mi chiede di ricordare se e quando mi ha fatto richieste, Le dico che mi ricordo che poco tempo fa mi chiese notizie di un ricorso di tale avv. Prozzo.

ADR: mi riservai di dargli una risposta appena avessi consultato gli atti, cosa che poi feci attraverso i nomi delle parti e quindi gli comunicai l'avvenuta fissazione. In quel caso l'avvocato aveva già depositato istanza di anticipazione che come le dicevo ci consente di fissare prima i giudizi di merito. Anzi ricordo che non era stato ancora fissato all'atto della mia verifica. Lui mi disse se avevo



previsioni sulla fissazione ma io risposi che era compito del Presidente. Io portai tutto allo stesso che poi fissò l'udienza.

ADR: Dopo la fissazione non mi ha più chiesto nulla né altri mi hanno chiesto notizie in merito.

L'ufficio a questo punto contesta la telefonata del 21.5.07 ore 11.00

ADR: riconosco la mia voce e quella del dr. Lucariello. Ora ricordo che dopo la richiesta di notizia della fissazione poi il Lucariello mi chiese di avere notizie sulla decisione; io andai dal Presidente per dirgli che il commendatore voleva sapere se aveva visto quel fascicolo. Lui mi disse di no; dopo circa 15 giorni il presidente mi disse che l'aveva visto ed il Lucariello mi aveva chiesto quale fosse l'orientamento del dr. Guerriero.

ADR: ricordo di aver portato il fascicolo col ricorso al Presidente e questi mi disse di portargli tutti insieme i fascicoli per la fissazione di udienza. Quando parlai con Guerriero gli dissi che quella causa era quella di interesse di Lucariello, che evidentemente aveva interesse a che fosse trattata presto e nel senso che lui voleva. Il Presidente mi disse mettila là e poi me la guardo. La telefonata contestatami attiene alla fase successiva in cui dovevo informarmi se c'era un orientamento del presidente. Il Presidente mi disse prima della camera di consiglio che il ricorso avrebbe potuto essere stato accolto. Allora dissi a Lucariello che il Presidente mi aveva detto che probabilmente sarebbe stato accolto.

ADR: i rapporti tra il Presidente e Lucariello sono buoni. Si è rivolto a me perché comunque con me aveva maggiore confidenza.

ADR: Non ricordo se il Lucariello mi avesse anche indicato la parte a cui teneva, ho intuito che era la parte ricorrente. Non ricordo se ho parlato indicando al Presidente di dove vi fosse l'interesse del Lucariello.

ADR: facendo mente locale, ricordo meglio la vicenda, nel senso che la prima volta che sono stato interpellato dal Lucariello in ordine alla vicenda che ho appena descritto, ricordo che Lucariello, dopo la prima telefonata, si era incontrato per strada con il presidente Guerriero per dirgli raccomandarsi del ricorso. All'incontro ero presente pure io: esso si è tenuto a Piazza Municipio, luogo ove si sono incontrati non ricordo se casualmente o su iniziativa di Lucariello. In questa circostanza loro parlarono di questo ricorso, nel senso che Lucariello gli chiese di avere un



occhio di riguardo per il ricorso che era già stato presentato e depositato dall'Avv. Prozzo. Voglio precisare che non ho sentito le testuali parole di conversazione in merito al ricorso ma il senso dell'intervento del Lucariello era quello di avere dal Presidente un occhio di riguardo. In quella circostanza, il Presidente mi rispose: "va bene, mi guarderò il ricorso". Successivamente, Lucariello mi ha ricontattato il giorno 21 maggio 2007 - nella conversazione che le SSLL mi hanno fatto ascoltare - per chiedermi se tutto fosse tranquillo. Io sono andato dal Presidente Guerriero per illustrargli la richiesta ed il Presidente testualmente mi rispose: "che stesse tranquillo". Ottenuta questa risposta io chiamai Lucariello per dirgli della risposta tranquillizzante del Presidente, tanto che gli dissi quello che le SSLL mi contestano nella lettura della conversazione del 21 maggio 2007 alle ore 19.49, ossia che era tutto tranquillo.

ADR: in quell'incontro li sentii entrare nel dettaglio del ricorso ma non prestai attenzione perché non mi interessava. Ricordo solo che alla fine del colloquio sentii il Presidente rassicurare il Lucariello più o meno dicendo " non ti preoccupare, me la guarderò"

ADR: dopo la conversazione del 21.5.07 non ho più visto Lucariello né so se è passato dal Presidente. "L'abbraccio" di cui parla il Lucariello era il riferimento ad un saluto, del resto non poteva il Presidente anticipare più di tanto la sentenza perché comunque questa è collegiale, quindi al più poteva avere un occhio benevolo, dietro la segnalazione del Lucariello, una raccomandazione. Il senso di quello che ha detto il Presidente è in sostanza di stare tranquillo perché lui tutto quello che avrebbe potuto fare lo avrebbe fatto, e questo messaggio io riportai al Lucariello senza avere alcun interesse personale nella vicenda ma limitandomi a trasmettere quanto dettomi testualmente dal Presidente - così come prima avevo fatto per le richieste del Lucariello rivolte al Presidente Guerriero.

ADR: per quanto ricordo, successivamente il Presidente una volta deciso mi disse di dire al Lucariello che tutto era andato bene e che quindi il ricorso era stato accolto. Ricordo di averlo detto al Lucariello, questo naturalmente fu soddisfatto e mi disse che avrebbe contattato il Presidente per ringraziarlo. La notizia il Presidente me la diede in via di anticipazione prima della

pubblicazione e della conoscibilità dell'atto e cioè prima del deposito della sentenza e quindi della decisione stessa, dopo la camera di consiglio, non ricordo se subito dopo o il giorno dopo.

ADR: adesso che la Sv mi dice che il ricorrente era tale Passarelli mi ricordo che circa 15 giorni fa il Lucariello mi ha chiamato per informarsi su altro ricorso dello stesso Passarelli, ricorso tutt'ora pendente; mi ha chiesto se era già stato fissato nel merito ma non risulta ancora fissato perché non ancora maturo. Voglio infatti chiarire che le fissazioni vengono fatte per anno di presentazione a meno che ci sia un "prelievo" ossia una istanza di anticipazione del giudizio; ed infatti nel caso di cui sopra relativo al primo ricorso dell'avvocato Prozzo fu possibile la trattazione proprio perché fu avanzata l'istanza dal difensore di prelievo e ciò ne consentì la fissazione anticipata.

Dopo la lettura del verbale il dr. Saetta intende precisare quanto segue: nella parte in cui leggo che il Presidente mi disse che "il ricorso avrebbe potuto essere accolto" in realtà mi disse "di a Lucariello di stare tranquillo".

Orbene è parso di comprendere, che, secondo la prospettazione di accusa, dal tenore delle due conversazioni succitate e dal contenuto delle dichiarazioni del Saetta, dovrebbe ricavarsi la sussistenza del reato di rivelazione del segreto di ufficio contestato.

In realtà, a leggere con attenzione le cennate risultanze istruttorie, si ricava ancora una volta "solo" che il Lucariello avrebbe invocato (ed ottenuto) un "occhio di riguardo" del Presidente Guerriero, in relazione alla causa di interesse del Passarelli.

In particolare, stando a quanto riferito dal Saetta (appare in ogni caso meritorio di attenzione il dato che non furono mai captate conversazioni dirette con il Guerriero), l'attenzione invocata avrebbe ottenuto le rassicurazioni sperate da parte del diretto interessato.

Quello che preme però in questa sede doverosamente constatare è che, in ogni caso, le predette conversazioni ed incontri sarebbero avvenuti prima del giorno fissato per la decisione della causa di interesse.

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROLANTE

Nel dettaglio, due dati obiettivi possono essere messi immediatamente a confronto:

- Le telefonate tra il Saetta ed il Lucariello risultano avvenute il giorno 21 maggio 2007;
- Il giorno della trattazione della causa del Passarelli è il successivo 23 maggio 2007.

Risulta, pertanto, di tutta evidenza come sia obiettivamente impossibile immaginare di disvelare all'esiti di una camera di consiglio prima ancora che questa venga effettuata.

Caso mai, può essere ipotizzato che il Guerriero, due giorni prima dell'udienza, possa avere controllato la questione da decidere, ed abbia rassicurato il Lucariello sulla praticabilità giuridica della tesi sostenuta e/o abbia immaginato di potere esercitare i suoi uffici di Presidente per "convincere" gli altri due componenti del collegio ad adottare la decisione sperata.

In altre parole, come si vede, la gamma delle possibili alternative (variabilmente lecite o illecite) risulta molteplice, certamente, però, i fatti risultanti dal materiale istruttorio non possono essere inquadrati nell'ambito della fattispecie contestata (che peraltro - significativamente - indica quale data una successiva e prossima al 23.5.07)

Deve anche essere rimarcato come, sulla base di tale dato cronologico, le argomentazioni utilizzate dal Guerriero in sede di interrogatorio siano parse suggestive e convincenti, perché supportate dalla logica e da altre emergenze istruttorie:

- Relatore ed estensore della sentenza in esame risulta essere la dottoressa Cammiti Mariangela, un Giudice residente a Roma, che difficilmente doveva e poteva essere presente il giorno 21 di maggio, in cui non vi era udienza che la riguardava (in ogni caso alcun accertamento



in tal senso risulta espletato);

• Risulta allo stato improbabile immaginare che la questione in esame fosse stata già discussa dai tre componenti, prima dell'udienza fissata per la discussione; come detto, infatti, l'evidente distanza temporale tra un'udienza e l'altra e l'inevitabile (e forse conseguente) sovraccarico di procedimenti celebrandi in ciascuna udienza, esclude ragionevolmente che prima del 21 di maggio potessero essere state trattate cause e procedimenti relativi ad altre future udienze (quella appunto del 23 seguente).

Non rimane, quindi, che constatare come le successive emergenze istruttorie non facciano altro che confermare come il Lucariello, nonostante le rassicurazioni ricevute preventivamente, non sembrerebbe riuscito a conoscere nell'immediato gli esiti della decisione del 23 maggio:

o Alle ore 21:48 del 24 maggio 2007, Vincenzo LUCARIELLO chiama tale Maria CALABRESE una sua amica con la quale, spesso, è in contatto telefonico ed addetta - essa stessa - al TAR Campania (Allegato 68). Tra i vari argomenti toccati nella lunghissima conversazione vi è anche quello riguardante la decisione che doveva essere assunta il giorno precedente dalla VII Sezione:

Vinc: ...che volevo dire...ma ieri è stata in udienza all'VIII<sup>^</sup>?

Maria: Alla VII<sup>^</sup>.

Vinc: Con Guerriero?

Maria: Eh.

Vinc: E' passata in decisione quella causa di Passarelli contro mi pare il Comune di Benevento?...Prozzo era l'avvocato...

Maria: Sì...quell'avvocato con la barba lunga?

Vinc: Eh, eh, eh.

Maria: Eh...e per...ma perchè me lo avevate chiesto?


Vinc: No, no, no, no è...ma dico l'hanno discusso?

Maria: Sì, sì, quella là l'ha...ha parlato.

Vinc: L'avvocato ha parlato?

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

Maria: Si ha parlato...l'ha discussa.  
Vinc: Ho capito...e come è andata la discussione?  
Maria: No, no...bene.  
Vinc: Mh.  
Maria: Ha fatto per Napoli...discussa...tutto a posto.  
Vinc: Mh...va be...quello mi deve fare sapere...coso la...va be.  
Maria: E voi che dovevate sapere?...me lo dicevate.  
Vinc: No va bene...quello...me lo fa sapere Guerriero....incomp...  
Maria: Ah.  
Vinc: ...no...ma manco Guerriero lo da a Saetta...  
Maria: Guerriero non lo dava a Saetta?  
Vinc: No perchè voleva sapere se avevano deciso questa causa in  
...incomp...non lo sa...ma quelli che hanno deciso pure le sospensive  
o no?  
Maria: No quelle di sospensive si...ce le ho io...che devo fare il  
verbale.  
Vinc: No...le sospensive non mi interessano...io volevo sapere il  
merito...merito.  
Maria: No il merito ce l'ha...se lo prende...no lui il merito c'ha...le  
notizie che gli passo io...solo qui...  
Vinc: Sì.  
Maria: ...quindi...Saetta sa solo le notizie che gli passo io...se va in  
decisione o meno...ma quello la che scrive il Presidente sul...  
Vinc: Eh quello è.  
Maria: No ce l'ha lui.  
Vinc: Non ce l'ha Saetta.  
Maria: Non ce l'ha Saetta...ce l'ha il Presidente.  
Vinc: Eh quindi una notizia per sapere...se come è andata  
la...la...dice lui insomma eh.  
Maria: Eh.  
Vinc: E va buò ma non se ne fotte coso...  
Maria: Mh.  
Vinc: ...staremo a vedere...però è...questa è una mancanza di fiducia  
perchè poi alla prima Marilisa ce l'ha il ruolo...  
Maria: Sì.  
Vinc: ...eh...alla seconda Carlo ce l'ha il ruolo....  
Maria: Eh.



Vinc: ...alla terza quella come si chiama la...quello Na...ma Nappi non ce l'ha...

Maria: Nappi non ce l'ha.

Vinc: ...ma alla quarta Castiello ce l'ha....

Maria: Ah ma Castiello ce l'ha...non lo so.

Vinc: ...Sì, sì come no...no e ci sono alcuni di questi che lo fanno...poi...quelli poi...io poi non ho capito...quello niente si può fare...una notizia che si può dare in anteprima...nemmeno questo...ma...ja è una vergogna...

Maria: E' proprio uno schifo.

o Della mancanza di notizie LUCARIELLO rende edotto PASSARELLI alla data del 1° giugno 2007 (Allegato 69):

Vincenzo: Pronto.

Antonio: Commendatore buongiorno come state?

Vincenzo: Non c'è male tutto...incomp...stiamo aspettando.

Antonio: Auguri sempre...la signora sta bene?

Vincenzo: Grazie...vi...vi chiamo io.

Antonio: La signora come sta?

Vincenzo: Eh non c'è male...non c'è male...andiamo avanti.

o L'attesa si protrae ancora il 6 giugno successivo, quando PASSARELLI riferisce a LUCARIELLO che è sua intenzione andargli a fare visita insieme con Carlo CAMILLERI (Allegato 70).

o Le conversazioni che si trasmettono in allegato 71, 72 e 73 documentano come effettivamente l'incontro concordato tra i tre ci sia effettivamente stato.

Non rimane pertanto che ribadire il giudizio di insussistenza di gravi indizi di reato in relazione alla fattispecie contestata al capo 22.

Le contestazioni dei capi 23 e 24, sussistenza di gravi indizi in relazione al solo art.326 c.p.



A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la vicenda che vede coinvolto il Presidente della III sezione Tar, Ugo De Maio.

In particolare, come sarà ampiamente chiarito, specie per quanto concerne la condotta di rivelazione di segreto di ufficio, le emergenze istruttorie dimostrano chiaramente che costui lo abbia doppiamente e gravemente violato:

- Anzitutto, risulta pacifico (e persino incontestato) che l'indagato ebbe a riferire al Lucariello gli esiti di una decisione adottata dal collegio da lui presieduto appena due giorni prima;

- In secondo luogo, pare sufficientemente dimostrato che il De Maio abbia anche messo al corrente il suo interlocutore degli orientamenti e delle argomentazioni utilizzate dai singoli componenti del collegio (e quindi anche dello svolgimento della camera di consiglio).

Anche in questo caso, vale usualmente la pena di riportare interi passi di quanto compendiato in sede di richiesta cautelare, i cui contenuti (specie quelli trascrittivi) appaiono obiettivamente magniloquenti.

Anche in questo caso, deve essere fatta la doverosa precisazione che le valutazioni che seguiranno non dovranno riguardare la posizione del coindagato Mastella (e degli altri coindagati non destinatari di richieste cautelari), evocato a più riprese nel corso delle conversazioni e dei ragionamenti proposti dalla accusa e, quindi, inevitabilmente da citare in questa sede.

“  
Ecco i fatti.

o La prima conversazione risale al 26 marzo 2007 allorquando Franco TRUSIO chiama Vincenzo LUCARIELLO e gli preannuncia la visita di tale Nicola DAMIANO da Montesarchio (Allegato 81 della informativa del 7.9.07 ndr)



o Il successivo 30 marzo (Allegato 82), Franco TRUSIO chiama nuovamente LUCARIELLO e - tra i vari argomenti affrontati - gli prospetta in termini entusiastici la questione attinente Nicola DAMIANO. LUCARIELLO si mostra, tuttavia, alquanto perplesso soprattutto per la consistenza dell'intervento richiestogli e per la collocazione politica di alcuni dei soggetti coinvolti. Chiede pertanto al suo interlocutore una espressa autorizzazione del Ministro MASTELLA in persona per poter procedere nel senso indicatogli:

LUCARIELLO: *ma a proposito... ma questo DAMIANO... no... perché... vedi questo è DS. Ma MASTELLA che dice? Gli va bene?*

TRUSIO: *...e a me questo me lo ha mandato Pietro FARINA... il nostro amico di Sant'Agata...*

LUCARIELLO: *e... lo so... Ma Pietro FARINA... non è che corre buon sangue tra lui e coso... la eh!*

TRUSIO: *hanno fatto pace mò... è ritornato con noi... si è tesserato... è ritornato con noi..*

LUCARIELLO: *io non ho problemi... se voi dite...*

TRUSIO: *no... io vi dico la verità... Lui è tornato con noi... Pietro FARINA me lo ha raccomandato caldamente e quindi... Perciò vi ho mandato a questo (DAMIANO n.d.r.)..*

LUCARIELLO: *... no... io dicevo solamente questo. Dicevo... se eventualmente sarebbe opportuno avvertirlo. Perché la cosa è molto importante. Io non so se...*

TRUSIO: *è molto importante... allora tenete un po' in mano...*

LUCARIELLO: *io non so se voi vi siete reso conto di che cos'è...*

TRUSIO: *No... io non so di che si tratta... non lo so proprio...*


LUCARIELLO: *No... è una cosa importantissima... figlio mio... Allora bisogna dire a don Clemente <guarda... col Giudice...>*

TRUSIO: *No... e allora tenete un poco in mano... ià...*

LUCARIELLO: *LUCARIELLO vuole sapere se si deve o non si deve interessare*

TRUSIO: *no allora tenete... allora tenete un poco in mano..*

LUCARIELLO: *Perché quello poi...*



TRUSIO: *Poi vi faccio sapere io sul fatto di DAMLANO...*

Quindi viene ribadita l'entità dell'intervento da condurre in porto - come di prassi - attraverso l'interessamento o il coinvolgimento di un "Giudice". Proprio in considerazione di ciò è necessario - come presupposto essenziale - il preventivo parere di Clemente MASTELLA "Perché la cosa è molto importante. Io non so se...io non so se voi vi siete reso conto di che cosa'è... è una cosa importantissima... Allora bisogna dire a don Clemente <guarda... col Giudice... LUCARIELLO vuole sapere se si deve o non si deve interessare>.

Sul piatto della bilancia - come già del resto detto - viene anche posto il collocamento politico della persona che fruirà di tale agevolazione.

Appare evidente che se Pietro FARINA non fosse rientrato nei ranghi - ritesserandosi - la questione non si sarebbe, probabilmente, neanche posta.

Abbiamo quindi verificato che la procedura è in stand-by, in attesa di un preciso pronunciamento del Ministro stesso.

o Alle ore 13:03 del successivo 20 aprile 2007 (Allegato 83), TRUSIO richiama LUCARIELLO e si esprime nei termini che riportiamo:

TRUSIO: *quella cosa di DAMLANO si può fare. Anche perché poi facciamo una bella operazione là...*

LUCARIELLO. *Quale mò?*

TRUSIO: *10 maggio!!!*

LUCARIELLO: *Ah! Ho capito*

TRUSIO: *Andiamo avanti là... che è grande l'operazione. Ho parlato pure con il capo!!*

LUCARIELLO: *Ho capito... va bene... va bene...*

.....

TRUSIO: *quella del 10 maggio è importante eh!!!*

LUCARIELLO: *Quella del 10 maggio... deve intervenire quel soggetto che venne da me là...*

TRUSIO: *e poi è venuto da me e abbiamo fatto tutto un discorso in prospettiva...*



consultato con il diretto interessato risponde in termini positivi. Al che LUCARIELLO gli ribatte: "Allora aspettasse e stesse tranquillo". Vi faccio sapere io appena saprò".

o All'11 maggio del 2007 ancora nessuna notizia era pervenuta. Tuttavia nel corso del contestuale contatto telefonico (Allegato 86), LUCARIELLO precisa a TRUSIO "l'interessamento c'è stato e ci sarà anche di (incomprensibile). Speriamo bene". Una frase estremamente chiara. Nonostante sia monca del nome di colui che - parimenti a LUCARIELLO - avrebbe curato la specifica questione, essa comunque suggella in modo inconfutabile la concreta attivazione dell'ex segretario Generale e il coinvolgimento nella vicenda di altro soggetto evidentemente idoneo alla soluzione della specifica questione.

o Dobbiamo considerare ora alcuni aspetti della conversazione che LUCARIELLO intrattiene con Franco TRUSIO alle ore 17:48 del 10 maggio 2007 (Allegato 85) In essa si fa esplicito riferimento a "domande fatte fuori programma" e ad asserite difficoltà nelle risposte fornite "... io non seppi rispondere...". Ciò lascia intendere che l'intervento richiesto abbia attinenza con Pubblici Concorsi o comunque con qualcosa di simile.

In effetti, il 12 maggio - alle ore 08:37 - LUCARIELLO viene raggiunto telefonicamente da una persona di sesso maschile al quale l'ex Segretario Generale si rivolge chiamandolo più volte "Presidente" (Allegato 87). L'utenza a questi in uso risulta intestata al Consiglio di Stato (Allegato 88). La Polizia Giudiziaria ha identificato il possessore dell'utenza in Ugo DeMaio, Presidente della III<sup>a</sup> sezione del Tar Campania di Napoli e che la vicenda di cui si discorre sia proprio quella attinente a tale Nicola Damiano.

Entrando nel merito della questione, ci pare abbastanza evidente che essa sia stata rappresentata al "Magistrato" come una esigenza dello stesso Ministro Clemente

IL GIUDICE DELLE INDAGAZIONI  
Dr. Francesco ROSTOMI  
CA

MASTELLA.

In effetti, già abbiamo avuto modo di rilevare che un "input" del Ministro per l'avvio dell'intera procedura sia stato espressamente richiesto da LUCARIELLO e che TRUSIO si sarebbe interessato in tal senso invitando, poi, l'ex Segretario a procedere.

Ora rileviamo come il Magistrato - interlocutore di LUCARIELLO - faccia espresso riferimento al Ministro, nel momento in cui deve comunicare l'infelice esito della decisione assunta.

*Presidente:* *vi volevo mettere al corrente che purtroppo per l'amico... l'amico di MASTELLA che a me è una persona molto simpatica... non ho potuto fare niente. Perché la relatrice e l'altro componente, si sono convinti che quelle... quei motivi per cui è stato fatto il ricorso... quelle due domande che non erano... secondo la ricorrente non rientravano nel programma... in realtà quelle dovevano rientrare perché hanno fatto un certo ragionamento che... diciamo... non è tutto campato in aria... dice ... quelle dovevano rientrare nel programma perché non esiste un programma specificato per la statistica dei concorsi. Quando si chiedono elementi di statistica uno deve farsi una preparazione quasi universitaria... secondo me... quindi quello scriverà questo nella sentenza... che cioè l'interessato doveva avere una preparazione adeguata che, ovviamente, non essendo precisata bene... in nessuna parte di questo testo normativo quale è la preparazione adeguata... Mo è condivisibile o non è condivisibile però... insomma... questo è venuto fuori. Quando io ho fatto la proposta di nominare un perito, ha detto «qua non se ne parla proprio. E quello perito? Chi è? E' uno che poi» ha detto... < si mette d'accordo... poi perché essendo una persona singola è facilmente abordabile... allora a questo punto è meglio l'amministrazione... tutto sommato... è meglio quello che ha fatto una commissione». Io per la verità non sono convinto proprio. Però, siccome siamo in tre ho dovuto prendere atto che purtroppo quella è la volontà.*

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. FRANCESCO CHIAROMONTE

.....

LUCARIELLO: diciamo... questo è. Purtroppo non c'erano le basi per poter giustificare quelle altre cose..

Presidente: no..no... diciamo che ... grosso modo...si è tentata. All'amico nostro gli puoi dire che <quello ha tentato>. Io ho tentato di far nominare un perito esterno. Però gli altri non sono stati d'accordo.

LUCARIELLO: Certo! Si capisce. Non c'è dubbio.

Presidente: mi rendo conto che quella persona ha subito questo torto... diciamo presunto torto. Secondo le i e secondo quei due pareri di quei due professori, quella è una domanda troppo difficile che non si doveva fare. Però quelle sono persone.. diciamo... di parte. ... Io vi devo portare la notizia cattiva.. ve la porto lo stesso... però con la sicurezza che io ho cercato di fare il possibile perché mi sembrava giusto farlo

LUCARIELLO: Per carità!!! Io mi aspetto un po'. Poi gli dirò che nonostante tutti gli sforzi fatti da parte vostra... purtroppo non si è fatta..."

Francamente, atteso il tenore della conversazione appena riportata, risulta veramente difficile aggiungere ulteriori considerazioni.

Resta ancora una volta obiettiva preoccupazione il dato che un alto magistrato della giustizia amministrativa, non solo si mostri particolarmente disponibile nei confronti del postulante Lucariello, ma si affretti ed affanni anche a fargli sapere che "nonostante tutti gli sforzi fatti" non è stato possibile accontentare chi di dovere.

La sua necessità di sentirsi immune da "mancanze" è tale da non esitare di scaricare tutte le "colpe" della decisione adottata sulla "ostinazione" degli altri due componenti del collegio giudicante, i cui argomenti ed interventi nella discussione sono a più riprese riferiti nei particolari al suo interlocutore.

Altrettanto significative -quanto improbabili- sono le risposte fornite dall'indagato in sede di interrogatorio. Sinteticamente, è parso di comprendere che, per quanto concerne l'evolversi della discussione camerale, il De Maio



abbia provato a sostenere di avere praticamente inventato la suindicata evoluzione della discussione, per non "urtare la suscettibilità" del Lucariello con il quale, altrimenti, avrebbe dovuto interrompere una pluriennale amicizia.

E' appena il caso di fare rilevare come tali asserzioni risultino macroscopicamente in contraddizione con le altre difficoltose spiegazioni che ha inteso fornire il De Maio, ovvero di avere di fatto recepito la segnalazione del Lucariello solo perché prospettatoagli come un caso di "denegata giustizia" e che, comunque, tale richiesta, gli era stata avanzata senza una particolare pressanza, dal momento che non vi era un interesse diretto del Lucariello.

Non resta che prendere atto che, nel corso del suo interrogatorio (pag.8 del verbale stenotipico -ultimo capoverso-) il De Maio abbia menzionato l'indagato Camilleri (che pure non risulta mai menzionato nelle conversazioni e negli altri elementi di prova contestatogli preliminarmente ai sensi dell'art.65)

Quanto all'inquadramento giuridico delle condotte in esame, si è già ampiamente illustrato come il disvelamento degli esiti di una decisione del Tar due giorni dopo l'udienza camerale e quindi ben prima che fosse depositata e pubblicata la sentenza, integri gli estremi del delitto di cui all'art. 326 c.p..

Analogo discorso può essere fatto per quanto concerne la desegretazione dello svolgimento della camera di consiglio e non può essere evitato di constatare come il ragionamento (pure suggestivo) proposto dal difensore in sede di memoria ex art.121 c.p.p., rischi di cadere nel tautologico.

In pratica, per quello che si è compreso, prendendo le mosse da precedenti sentenze di Cassazione (che, per quanto autorevoli, non risultano certamente vincolanti) si è tentato di sostenere come non risulti allo stato raggiunta prova sufficiente che la camera di consiglio si

IL GIUDICE DELLE INLAGINI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE




sia svolta nel modo indicato nella conversazione e ,  
soprattutto, che alcun riscontro potrebbe venire dalle  
prove dichiarative degli altri componenti del collegio, che  
non potrebbero essere ascoltati su tale sacrale  
argomento.

In realtà, deve essere rilevato come, contrariamente al  
caso esemplificativo fatto dal difensore, nella fattispecie  
in esame, l'asserita ricostruzione della discussione non  
provenga da un soggetto esterno all'organo giudicante, ma  
dallo stesso Presidente del collegio, chiamato ad adottare  
la deliberazione appena due giorni prima e che ciò sembra  
essere indizio sufficientemente grave per l'attuale fase  
procedimentale.

Un discorso diverso sembra doversi fare per quanto  
concerne la fattispecie contestata al capo 23.

Invero, deve essere francamente rilevato come, proprio  
dal precedente Giurisprudenziale citato dal P.M. nella sua  
richiesta, sembrerebbe ricavarci la necessità che risulti  
dimostrata la assoluta ed obiettiva illegittimità del  
provvedimento che, per il tramite della azione del De  
Maio, il ricorrente avrebbe potuto ottenere:

Sul punto, in diritto, occorre richiamare la giurisprudenza  
della Suprema Corte in tema di abuso d'ufficio del giudice  
che - non astenendosi dal trattare una causa per la quale  
ricorra un motivo di astensione, costituito nel caso di specie  
dall'aver ricevuto una segnalazione dall'esterno - ponga in  
essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare al  
beneficiario un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito  
negli effetti patrimoniali che la sentenza favorevole avrebbe  
in astratto apportato. (per tutte, vedasi Cass. Presidente:  
Fulgenzi R. Estensore: La Greca G. Imputato: Rossomandi ed  
altro, in cui è affermato che *In tema di abuso di ufficio (art. 323  
cod. pen.) l'evento deve essere ingiusto in sè, e non come  
riflesso della violazione di norme o dell'omessa astensione  
da parte del pubblico ufficiale. Tale ingiustizia intrinseca va  
ravvisata quando la persona favorita abbia conseguito un  
accrescimento della propria posizione patrimoniale "contro*



ius". I due elementi della illegittimità della condotta e della ingiustizia dell'atto sono dunque distinti: e se in concreto la compresenza di tali elementi corrisponde all'"*id quod plerumque accidit*", ciò non esime dall'obbligo di verificare, volta per volta, la sussistenza di entrambi. Ne consegue che il sindacato penale posto in atto ex art. 323 cod. pen. deve fondarsi sulla individuazione di un provvedimento incontestabilmente dovuto, rispetto al quale il diverso non conforme provvedimento adottato appaia, altrettanto incontestabilmente, illegittimo.

Orbene, è appena il caso di aggiungere come nella fattispecie in esame difetti la assoluta dimostrazione che il provvedimento invocato fosse obiettivamente *contra ius*, restando nell'ambito di possibili interpretazioni di norme e situazioni fattuali oggetto per loro natura alle più varie interpretazioni.

**La corruzione in atti giudiziari e la rivelazione di segreto di ufficio di cui ai capi 27 e 28.**

Del tutto analoga -sotto un profilo dell'inquadramento giuridico delle fattispecie in esame- la vicenda relativa all'indagato Salvatore (attuale Primo presidente del Consiglio di Stato) e dell'indagato Russo (attuale Procuratore della Repubblica di Foggia).

In particolare, da tutto quanto sopra detto, anche per il Consiglio di Stato si ritiene che debba essere applicato il medesimo regime di pubblicità e diffusione all'esterno delle decisioni adottate.

Ne discende, che, anche per le sentenze dell'alto Tribunale Amministrativo, salvo specifiche eccezioni fattuali, il regime di pubblicità di queste dipende dal deposito della sentenza una volta firmata da Estensore e Presidente (si rammenterà che l'art.55 dell'ordinamento della Giustizia Amministrativa non fa alcuna distinzione tra CdS e Tar), con tutte le conseguenti implicazioni circa la possibilità giuridica e fattuale di ipotizzare -anche nel caso di specie- la sussistenza del delitto di cui all'art.326